

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 85/ASURDG DEL 29/01/2013**

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno- sez. Lavoro: ricorso RG 965/2012 dell'Ing. C.L. per riconoscimento indennità esclusività. Conferimento incarico all'Avv. Patrizia Viozzi.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di conferire mandato all'Avv. Patrizia Viozzi dell'Avvocatura ASUR a rappresentare e difendere l'ente nella causa promossa dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro dall'Ing. C.L., con ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all'udienza di cui all'art. 420 cpc, conferendole all'uopo potere di conciliare e transigere la vertenza, eleggendo domicilio presso il Servizio Legale ASUR Area Vasta n. 5 in S. Benedetto del Tronto, via Manara n. 5;
2. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di costituirsi in giudizio per l'udienza del 5/03/2013;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..



Numero: 85/ASURDG

Pag.

2

Data: 29/01/2013

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Affari Istituzionali di Ascoli Piceno)

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 502/92
- L.R. Marche 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii
- Dlgs 30.3.2001 n. 165
- CCNL 1998/2001 Dirigenza SPTA
- CCNL parte economica 2000/2001 Dirigenza SPTA
- CCNL II biennio economica 2008/2009 Dirigenza SPTA
-
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

- in data 28/9/2012 è stato notificato alla Direzione ASUR (prot. n. 25190) il ricorso con il quale l'Ing. C.L. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), Dirigente Ingegnere, responsabile della Struttura Semplice "Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", presso il Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno dell'Area Vasta n. 5 ha chiamato in giudizio l'amministrazione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, all'udienza del 5/03/2013, rassegnando le seguenti conclusioni:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nella medesima misura in cui quest'ultima è corrisposta ai dipendenti appartenenti al ruolo dirigenziale Sanitario dell'Area III SPTA del SSN e di quelli appartenenti alla contigua Area IV, se del caso disapplicando ove necessario la contrattazione collettiva indicata in narrativa;

per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della suddetta indennità, da quantificarsi nella misura indicata dai richiamati CCNL a decorrere dall'anno 2000, ovvero dalla diversa misura data e/o dalla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo, con regolarizzazione della relativa posizione previdenziale ed assicurativa;

In via subordinata: in difetto di quanto sopra, accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti posti in essere dall'amministrazione convenuta in danno del ricorrente, in violazione dell'art. 45 del DLGS 165/2001 e delle ulteriori disposizioni evidenziate in narrativa; per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per i motivi indicati in narrativa, quantificandoli in via equitativa ex art. 1226 CC e 432 cpc, in una somma pari a quella non percepita a titolo di indennità per l'esclusività del rapporto ai sensi della contrattazione collettiva evidenziata in narrativa, a decorrere dall'anno 2000 e sino alla data in cui non sarà posto in quiescenza, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo, con conseguenziale condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della predetta somma;

In via ulteriormente subordinata: nel caso in cui non venisse accolta una delle domanda che precedono, ravvisata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale spiegata in narrativa, rimettere il presente giudizio alla Corte Costituzionale per la relativa fase incidentale.

- L'indennità di esclusività è stata introdotta per l'Area IV relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN dall'art. 42 del CCNL 1998/2001 stipulato in data 8.6.2000.

- La predetta indennità è stata attribuita ai Dirigenti del ruolo Sanitario (biologi, chimici, fisici e farmacisti) in forza dell'art. 43 del CCNL 1998/2001 dell'Area III della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

- Sono esclusi dal beneficiare dell'indennità in argomento i Dirigenti appartenenti ai ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo, per i quali l'art. 11 comma 3 del CCNL biennio economico 2000/2001 prevede un incremento di lire 2.900.000 annue lorde della retribuzione di posizione – parte variabile in considerazione del fatto che “... la totale disponibilità costituisce un elemento necessario di integrazione con le attività della dirigenza sanitaria e, rappresentando una caratteristica fondamentale e peculiare del proprio rapporto di lavoro ...”.

- Sulla questione si è espressa anche l'ARAN, che, in una nota esplicativa del settembre 2012 avente ad oggetto “Il rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza sanitaria”, ha sostenuto che “... le suindicate caratteristiche del rapporto esclusivo, legate alla effettuazione di un'attività libero-professionale, implica il fatto che anche **la relativa indennità non sia estensibile ad altre categorie di dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale**. Infatti la stessa fa riferimento essenzialmente ad attività di carattere medico e sanitario, non riscontrabili nei confronti delle altre posizioni dirigenziali che tali attività non svolgono. In altre parole va a remunerare quella particolare “fedeltà” nell'ambito di quei rapporti di lavoro caratterizzati dall'“esclusività”, che implica la totale disponibilità per l'attività istituzionale.

*L'erogazione della indennità in questione non comporta, quindi, una disparità di trattamento economico in quanto trattasi di un elemento distinto della retribuzione, tenuto conto che nell'ambito del CCNL dell'8 giugno 2000, è stato previsto anche uno specifico emolumento per la dirigenza tecnica, professionale e amministrativa. **La richiesta di estensione del diritto all'indennità di esclusività, talvolta avanzata anche in via giudiziale, a beneficio di altre categorie di dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale non ricadente nella tipologia di rapporto di lavoro suindicato, non può trovare accoglimento proprio in virtù della carenza degli elementi essenziali tipici solo dello svolgimento di alcune prestazioni lavorative.***

Diversamente argomentando, il CCNL dell'8 giugno 2000 sopra citato avrebbe previsto l'indennità di esclusività anche per la dirigenza dell'Area Tecnica, Professionale ed Amministrativa. Ciò ad ulteriore conferma della natura anche risarcitoria dell'indennità di esclusività, quale corrispettivo della rinuncia all'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge quale lo svolgimento di attività di libera professione extra muraria”.

Per le ragioni esposte nella citata nota ARAN, si ritiene necessario costituirsi nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro dall'Ing. C.L. a tutela degli interessi dell'amministratore, conferendo a tal fine mandato difensivo all'Avv. Patrizia Viozzi del Servizio Legale dell'Area Vasta n. 5 ASUR.

Per quanto sopra premesso si propone:

1. di conferire mandato all'Avv. Patrizia Viozzi dell'Avvocatura ASUR a rappresentare e difendere l'ente nella causa promossa dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro dall'Ing. C.L., con ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire e comparire in mia vece dal Direttore Generale all'udienza di cui all'art. 420 cpc, conferendole all'uopo potere di conciliare e transigere la vertenza, eleggendo domicilio presso il Servizio Legale ASUR Area Vasta n. 5 in S. Benedetto del Tronto, via Manara n. 5;
2. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di costituirsi in giudizio per l'udienza del 5/03/2013;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)**

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. AA.II.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.II.
(Dott. Silvio Liberati)**

- ALLEGATI -

Nessuno

La presente determina consta di n. 5 pagine.